



DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 4 DEL 12/01/2024

OGGETTO: TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI PADOVA EX ART. 30 C. 2 D.LGS 165/2001 E SS.MM.I., DEL DOTT. GIORGIO ZIRON – DECORRENZA 01/02/2024

Sono presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Frizzarin Alessandro	Presidente	Presente
Scarabello Antonio	Vicepresidente	Presente
Bonato Diego	Componente	Presente
Callegaro Luca	Componente	Presente
Schiavon Nico	Componente	Assente
	Totale Presenti:	4
	Totale Assenti:	1

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Rita Intorcica

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che con nota del 25/11/2022, acquisita agli atti con prot. n. 13390/2023, la Provincia di Padova – Servizio Risorse Umane ha chiesto il nulla osta alla cessione del contratto ex art. 30, c. 2 del D.Lgs 165/2001 del Dott. Giorgio Ziron, dipendente a tempo indeterminato del Parco Regionale dei Colli Euganei, in qualità di Funzionario Tecnico Forestale, in ruolo presso il Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la nota prot. n. 13501 del 14/11/2023 del Parco Colli Euganei con la quale veniva concesso il nulla osta alla suddetta richiesta di mobilità esterna, chiedendo la stipula di una convenzione ex art. 23 CCNL 16/11/2022 allo scopo di non pregiudicare il presidio di alcune funzioni di particolare rilievo per l'Ente;

DATO ATTO che, con nota del 20/12/2023, acquisita agli atti con prot. n. 14857, la Provincia di Padova ha trasmesso la determinazione dirigenziale n. 1399 del 18/12/2023 ad oggetto: "Trasferimento definitivo presso la Provincia di Padova del Sig. Ziron Giorgio, Funzionario Tecnico e contestuale assegnazione presso l'Ente Regionale Parco Colli, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022";

VERIFICATO come l'atto succitato proponga l'utilizzo congiunto del dipendente in parola per un periodo di cinque mesi, dal 01/02/2024 al 30/06/2024, con attività lavorativa parziale per 18 ore settimanali;

RITENUTO, quindi, di acconsentire al trasferimento del Dott. Giorgio Ziron, con decorrenza dal 01/02/2024, secondo le modalità sopra riportate, approvando la firma dell'atto convenzionale ex art. 23 CCNL 16/11/2022 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

VALUTATO di demandare ad atto successivo l'impegno di spesa relativo al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi alla scadenza della convenzione a seguito di presentazione di dettagliata richiesta da parte della Provincia di Padova;

VISTA la Delibera della Comunità del Parco n. 07 del 28/12/2023 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026";

VISTO l'art. 30 c. 2 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.i.;

VISTO l'art. 23 CCNL 16/11/2022;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse al presente atto come in narrativa esposte;
2. Di esprimere favorevole assenso al trasferimento nei ruoli organici della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 30 c. 2 del D.Lgs 165/2001, del Dott. Giorgio Ziron, dipendente a tempo indeterminato del Parco Regionale dei Colli Euganei, in qualità di Funzionario Tecnico Forestale a decorrere dal 01/02/2024;
3. Di approvare l'allegata convenzione ex art. 23 CCNL 16/11/2022, parte integrante del presente atto, la quale prevede l'utilizzo congiunto del dipendente in parola per un periodo di cinque mesi, dal 01/02/2024 al 30/06/2024, con attività lavorativa parziale per 18 ore settimanali;
4. di demandare ad atto successivo l'impegno di spesa relativo al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi alla scadenza della convenzione a seguito di presentazione di dettagliata richiesta da parte della Provincia di Padova;
5. Di incaricare l'Ufficio Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto, nonché della trasmissione dello stesso all'interessato e alla Provincia di Padova;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo di cui alla L.R. 53/93.

Il Segretario

Dott.ssa Rita Intorcchia

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Il Presidente

Avv. Alessandro Frizzarin

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

**ATTO CONVENZIONALE AI SENSI DELL' ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, PER L'IMPIEGO DEL
DIPENDENTE PROVINCIALE SIG.ZIRON GIORGIO PRESSO L'ENTE REGIONALE PARCO COLLI.**

TRA

la Provincia di Padova, C.F. 80006510285, legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Ilaria Passudetti Dirigente del Settore Risorse Umane

E

L'Ente Regionale Parco Colli Euganei, C.F. 9100490288 legalmente rappresentato dal Dott. Nicola Montecchio Dirigente Risorse Umane

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018 prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004", come sostituito dall'art. 23 del CCNL16.11.2022;
- con le finalità di cui alla citata norma, l'Ente Regionale Parco Colli ha inoltrato alla Provincia di Padova, con nota del 14.11.2023, la richiesta di impiego parziale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022, del dipendente a tempo indeterminato e pieno, Sig. Ziron Giorgio, Funzionario Tecnico, - Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, al fine di consentire l'avvio di idonea procedura per la sostituzione del dipendente in parola consentire un adeguato passaggio di consegne;
- con nota prot. 76035 del 23.11.2023, è stato acquisito formale consenso da parte del Sig.Ziron Giorgio, all'attivazione della convenzione in parola;

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economica gestione delle risorse in un'ottica di collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 e dell'art.1, comma 124, della L. 145/2018, mediante l'impiego

condiviso del dipendente provinciale Sig.Ziron Giorgio, Funzionario Tecnico – Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina la gestione del dipendente in premessa citato, impiegato a tempo parziale dall'Ente Regionale Parco Colli e, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 3 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata pari a cinque mesi, con decorrenza dalla data del 01.02.2024 e fino al 30.06.2024, con attività lavorativa parziale per 18 ore settimanali;

Ciascun Ente potrà recedere in qualsiasi momento dal rapporto di convenzione. Il recesso avrà effetto decorsi 15 giorni dalla comunicazione dello stesso. E' sempre ammessa la rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art. 4 - Condizioni per l'utilizzo

L'utilizzo del personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo è riconnesso all'acquisito consenso scritto del lavoratore.

Art. 5 - Gestione del personale

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.

La concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente per i giorni in cui è stabilito che lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore è subordinata ad acquisizione del nulla osta, obbligatorio e vincolante, del responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il lavoratore svolge le proprie mansioni, il quale può richiedere il differimento per motivate esigenze di servizio. In caso di malattia il dipendente effettuerà le relative comunicazioni, così come previste dalla vigente normativa.

Le spese per i corsi di formazione e/o aggiornamento e di missione svolte dal dipendente saranno esclusivamente a carico dell'Ente presso il quale o nell'interesse del quale risulteranno essere stati effettuati; detto Ente provvederà direttamente al pagamento delle stesse.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio è prontamente segnalata al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo, comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato.

La prestazione lavorativa avverrà nei giorni che saranno concordati con i Dirigenti di riferimento degli Enti interessati.

Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 – Trattamento economico e rapporti finanziari tra Enti

Al lavoratore in utilizzo spetta il trattamento economico in godimento.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta al dipendente la retribuzione spettante prevista per la categoria dalla Provincia di Padova. Il compenso relativo ad eventuali prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, resterà a carico dell'ente che le ha autorizzate. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare.

L'Ente utilizzatore provvederà al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi alla scadenza della convenzione a seguito di presentazione di dettagliata richiesta da parte dell'Ente di appartenenza. Al versamento dell'IRAP provvederà ciascun Ente per la parte di propria competenza.

Art. 7 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Enti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria e in subordine, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Provincia di Padova
Dott.ssa Ilaria Passudetti

Per l'Ente Regionale Parco Colli
Dott. Nicola Montecchio

Il presente accordo è sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.